



Polizza N. 8006000125/T

Contraente: SARDALEASING S.P.A.

MODELLO 8006 - EDIZIONE 01.10.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale



SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la
documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Filo diretto Car



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Eventi vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Collisione e Infortuni del conducente**.

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Furto e Incendio

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

La somma assicurata è l'importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

✓ Ricorso terzi da incendio

Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € **100.000,00 (centomila/00) per sinistro**.

✓ Eventi atmosferici e atti vandalici

I costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d'aria, uragani, tempeste, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio (entro i limiti del valore assicurato).

✓ Rottura cristalli

Le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.

✓ Kasko

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.

✓ Garanzie varie

L'Impresa offre altresì una copertura relativa alle spese di immatricolazione, ai danni all'interno del veicolo, alle spese di custodia e parcheggio e alla garanzia bagaglio.

✓ Collisione

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella Scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di: collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

✓ Infortuni del conducente

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsi mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscono il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi dalle autovetture, autocarri e motocicli immatricolati da più di 72 mesi.
- ✗ Non sono assicurabili gli autocarri di valore commerciale inferiore a euro 5.000,00, le autovetture e i motocicli di valore inferiore a euro 2.500,00.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose, veicoli senza targa, veicoli con targa prova, veicoli con targa estera, veicoli destinati al noleggio con o senza conducente e ciclomotori.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE DEL CAPITOLO CORPI VEICOLI TERRESTRI:

L'assicurazione, se non è prevista una copertura specifica, non comprende:

- ! i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- ! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;

! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;

! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, eventi atmosferici, atti vandalici, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

! l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER LA GARANZIA INFORTUNI

! Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi:

- durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
- se l'Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
- durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
- in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, esplosioni contaminazioni radioattive;
- come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
- in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.

L'Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell'infortunio.

Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento da parte del Contraente potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture per i singoli assicurati decorrono nei termini e nelle modalità indicate sul Modulo di Adesione (durata massima 72 mesi), con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.

Il contratto stipulato dal Contraente ha validità annuale e – se previsto il tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

In caso di recesso anticipato o di diritto di ripensamento da parte dell'Assicurato, l'Impresa rimborserà all'Assicurato (per tramite del Contraente) il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte governative.

Il rimborso avrà luogo solo se il ripensamento sarà comunicato tramite lettera raccomandata AR inviata dall'Assicurato al Contraente entro e non oltre 30 giorni dall'effetto della copertura assicurativa.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Filo diretto Car (polizza 800600125/T)
Versione n. 1 di Ottobre 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alla **Garanzia Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Rottura Cristalli, Atti vandalici, Kasko e alla Garanzia Collisione** non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto pari al 10% rispetto al premio annuale previsto per un'analoga polizza annuale stipulata in forma individuale.

Le garanzie **"Garanzie Varie" e/o "Infortuni del conducente"** sono operanti unicamente attraverso il pagamento di un premio aggiuntivo.

Garanzie Varie

Comprende:

- eventuali danni subiti da terzi a seguito di incendio o scoppio del veicolo assicurato, quando questi non è in circolazione;
- i bagagli trasportati in presenza di incendio che comporti la perdita totale del veicolo o l'antieconomicità della sua riparazione;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali;
- le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina;
- un indennizzo per le spese documentate, sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo.

Infortuni del conducente

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di malore od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo. Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo.

Invalità permanente: Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità

Morte: Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall'Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Rimborso spese di cura da ricovero: In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l'Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento sostenute durante il periodo di ricovero.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Danni, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Danni. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Incendio e Furto	La garanzia non comprende: 1. il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici); 2. ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma; 3. ogni evento diverso da quello descritto nella copertura "Incendio e Furto".
Eventi atmosferici	Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
Rottura Cristalli	Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.
Garanzie Varie	Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.
Atti vandalici	La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
Kasko/Collisione	La garanzia non è operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; L'Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Infortuni del conducente	Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi: • durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti; • se l'assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione; • durante le operazioni di carico/scarico del veicolo; • in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, esplosioni, contaminazioni radioattive; • come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci); • in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. L'Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell'infortunio.

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal Contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), dettagliate nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti, tra i quali i più significativi:

- **Furto Incendio:** sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato, con particolare riferimento ad oggetti di valore.
- **Infortuni conducente:** Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura, autocarro o motociclo a condizione che questi siano immatricolati per la prima volta da non più di 6 anni. I predetti devono avere un valore commerciale al momento dell'inclusione pari a un minimo di euro 2.500,00 o euro 5.000,00.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 3 (CVT) è pari al 32,11% e per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 35,13%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it . Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 1 – Infortuni: imposte sul premio pari al 2,50%; - Ramo 3 - CVT: imposte sul premio pari al 13,50%. Gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19% nei seguenti casi e alle seguenti condizioni. • Infortuni (Ramo 1 e Ramo 3 se il conducente è identificato in polizza): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. • Infortuni (Ramo 1): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave, su una spesa massima di 750 euro (certificata da ASL). In ogni caso sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	2
A. Assicurazione per conto di chi spetta.....	2
B. Veicoli assicurabili.....	2
C. Veicoli non assicurabili.....	2
D. Durata delle coperture assicurative.....	2
E. Estinzione anticipata.....	2
F. Proroga copertura assicurativa.....	2
G. Limiti assuntivi.....	2
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE.....	2
Art. 1 – Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	2
Art. 2 – Durata del contratto - proroga del contratto.....	3
Art. 3 – Recesso in caso di sinistro.....	3
Art. 4 – Estensione territoriale.....	3
Art. 5 – Imposte e tasse.....	3
Art. 6 – Legge – Giurisdizione – Obblighi del Contraente.....	3
Art. 7 – Sanctions Clause.....	3
Art. 8 – Premio per applicazioni con durata pluriennale.....	3
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE.....	4
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI.....	4
Art. 1- Garanzia incendio e furto (garanzia sempre presente e operativa).....	4
1.1 – Oggetto della garanzia.....	4
1.2 – Ricorso terzi da incendio.....	4
1.3 – Spese di immatricolazione.....	4
1.4 – Danni all'interno del veicolo.....	4
1.5 – Spese custodia e parcheggio.....	4
1.6 – Garanzia bagaglio.....	4
Art. 2 – Garanzie accessorie.....	4
2.1 Eventi atmosferici (garanzia facoltativa).....	4
2.2 Rottura cristalli (garanzia facoltativa).....	4
Art. 3 – Garanzia atti vandalici (garanzia facoltativa).....	4
Art. 4 – Garanzia kasko (garanzia facoltativa).....	5
4.1 – Oggetto della garanzia.....	5
4.2 – Criteri di indennizzo kasko.....	5
Art. 5 – Garanzia collisione (garanzia facoltativa).....	5
5.1 Oggetto della garanzia.....	5
5.2 Criteri di indennizzo collisione.....	5
Art. 6 – Esclusioni specifiche relative alle garanzie di cui al capitolo 1 - Corpi veicoli terrestri.....	5
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1.....	6
Art. 6 Bis – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie.....	6
Art. 7 - Rivalsa.....	6
Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno.....	6
8.1 Rete convenzionata.....	6
8.2 Fuori rete convenzionata.....	6
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	7
Art. 9 - Liquidazione dei danni - nomina dei periti.....	7
Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo.....	7
10.1 Clausola responsabilità civile autoveicoli.....	7
Art. 11 – Beneficiario dell'indennizzo.....	7
Art. 12 - Recupero del veicolo.....	8
CAPITOLO 2 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	8
Art. 13 – Garanzia infortuni del conducente.....	8
13.1 Esclusioni e delimitazioni specifiche per la garanzia infortuni del conducente.....	8
13.2 Garanzie prestate.....	8
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	10
Art. 14 – Denuncia del sinistro.....	10
TABELLA DI DEGRADO.....	12
APPENDICE NORMATIVA.....	13
Informativa privacy ai sensi della sezione 2 del Regolamento UE 2016/679.....	15

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, con l'iniziale in maiuscolo, essi assumono il significato di seguito indicato.

Nel testo che segue si intende per:

Alienazione: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

Accessori: le apparecchiature/installazioni aggiuntive **rispetto** alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (**esclusa** comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

Assicurato:

b) il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

c) nelle prestazioni di infortuni: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Centrale Operativa: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

Certificato/Scheda di polizza: documento rilasciato all'Assicurato da parte del Contraente al momento dell'effetto della copertura assicurativa attestante l'operatività delle garanzie contrattualmente previste;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza **Sardaleasing S.p.A. con sede a Sassari, via IV Novembre n. 27**

Danno parziale: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro;

Danno totale: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro;

Durata contratto: il periodo di validità del contratto concordato tra l'Impresa ed il Contraente;

Durata applicazioni: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata del finanziamento concordata tra il Contraente e l'Assicurato;

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Furto: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Incendio: l'autocombustione con sviluppo di fiamma;

Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

Intermediario: soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per la gestione della polizza;

Legittimo Conducente: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;

Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; la sua quantificazione risulta dal certificato.

Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

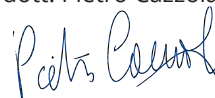
Valore commerciale: il valore di mercato al momento del sinistro desunto dalla media matematica delle quotazioni risultanti da Eurotax Giallo Veicoli Industriali ed Eurotax blu Veicoli Industriali.

Valore del veicolo: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente/Assicurato e riportata sulla scheda di polizza;

Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall'Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dott. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. 8006000125/T ed. 2025-10 – Ultimo aggiornamento 01.10.2025

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA

A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

B. VEICOLI ASSICURABILI

Con il presente contratto si possono assicurare i seguenti veicoli:

1. autocarri fino a 35 q.li di prima immatricolazione;
2. autocarri fino a 35 q.li usati che non abbiano più di 72 mesi (6 anni) dalla data di prima immatricolazione;
3. autocarri oltre 35 q.li di prima immatricolazione;
4. autocarri oltre 35 q.li usati che non abbiano più di 72 mesi (6 anni) dalla data di prima immatricolazione;
5. autovetture;
6. motocicli.

C. VEICOLI NON ASSICURABILI

Con il presente contratto non si possono assicurare i seguenti veicoli:

1. Veicoli usati di età superiore a 72 mesi dalla data di prima immatricolazione;
2. Veicoli senza targa;
3. Veicoli con targa prova;
4. Veicoli con targa estera;
5. Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto carburante (benzina e gasolio);
6. Ciclomotori;
7. Veicoli destinati al noleggio con o senza conducente.

Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.

D. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 72 mesi. La durata della copertura assicurativa, indicata nell'apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza delle stesse, così come originariamente pattuita.

E. ESTINZIONE ANTICIPATA

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l'Impresa restituisce al Contraente – per tramite dell'Intermediario – la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Resta inteso che, in caso di sinistro che comporti la perdita totale del bene, il premio versato per l'annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall'Impresa.

F. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 30° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal certificato.

G. LIMITI ASSUNTIVI

I limiti assuntivi vengono così stabiliti:

- **Autocarri > 35 q.li e rimorchi:** da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 130.000 di valore del veicolo. Oltre questo limite assuntivo e fino ad un massimo di € 150.000 il rischio si deve intendere Rischio Riservato Direzione.
- **Autovetture e autocarri < 35 q.li:** da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 60.000 di valore del veicolo.
- **Motocicli:** da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 10.000 di valore del veicolo.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza

del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale.

In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.

Art. 3 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso dell'Assicurato o del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all'Assicurato e/o al Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza annuale, escluso ogni tacito rinnovo.

L'Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa. In quest'ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell'ambito della prima regolazione utile.

Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 5 – IMPOSTE E TASSE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 – LEGGE – GIURISDIZIONE – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

Resta espressamente inteso che sarà onere del Contraente consegnare all'Assicurato su supporto durevole una copia delle presenti condizioni di assicurazione.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare tale documento prima dell'adesione alla copertura assicurativa.

Art. 7 – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 8 – PREMIO PER APPLICAZIONI CON DURATA PLURIENNALE

Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto minimo del 10% rispetto al premio annuale per polizze individuali.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Infortuni del Conducente*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Capitolo 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 1- GARANZIA INCENDIO E FURTO (garanzia sempre presente e operativa)

1.1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti
- b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

1.2 – Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, **fino alla concorrenza di Euro 100.000,00** delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

1.3 – Spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Amicar o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, **a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Amicar, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno.**

1.4 – Danni all'interno del veicolo

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno.** Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall'autorità di Polizia.

1.5 – Spese Custodia e Parcheggio

L'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, **fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro e per anno.** La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all'assicurato.

1.6 – Garanzia Bagaglio

In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.** La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

Art. 2 – GARANZIE ACCESSORIE

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono **valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.**

EVENTI SPECIALI

2.1 Eventi Atmosferici (garanzia facoltativa)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.

2.2 Rottura Cristalli (garanzia facoltativa)

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi **fino alla concorrenza di Euro 750,00** per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.

Art. 3 – GARANZIA ATTI VANDALICI (garanzia facoltativa)

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è **valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i veicoli di età superiore a tre anni, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 4 – GARANZIA KASKO (garanzia facoltativa)

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è **valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio**.

4.1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.**

4.2 – Criteri di indennizzo Kasko

- In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
- In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell'Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
- Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 5 – GARANZIA COLLISIONE (garanzia facoltativa)

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è **valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio**.

5.1 Oggetto della Garanzia

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.**

5.2 Criteri di indennizzo Collisione

- In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
- In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell'assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.

Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).

Art. 6 – ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

Si riportano di seguito le esclusioni specifiche per ciascuna singola garanzia di cui al Capitolo 1 denominato Corpi Veicoli Terrestri.

GARANZIA INCENDIO E FURTO:

La garanzia non comprende:

1. il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici);
2. ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma;
3. ogni evento diverso da quello descritto nella copertura "Incendio e Furto".

GARANZIA BAGAGLIO:

Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI:

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI:

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli nonché i danni provocati da circolazione stradale.

GARANZIA ATTI VANDALICI:

Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

GARANZIA KASKO:

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 6-bis (rubricato "Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie"), la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
- se i danni risultano causati da atti vandalici.

L'Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

GARANZIA COLLISIONE:

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 6-bis la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
- se i danni risultano causati da atti vandalici.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1

Art. 6 Bis – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione, se non è prevista una copertura specifica, non comprende:

- i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
- i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, eventi atmosferici, atti vandalici, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all'applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come indicato sul certificato di polizza.

Art. 7 - RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro. L'Impresa rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.

8.1 Rete Convenzionata

L'assicurato deve contattare l'Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell'Assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.

Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

8.2 Fuori Rete Convenzionata

L'assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente l'assicurato.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

1 Danno Parziale

- 1.1 Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, resta inteso che:
- nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
 - al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
 - dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

- 1.2 Fuori Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato "Fuori Rete Convenzionata", resta inteso che:
- nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
 - al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
 - dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo Euro 40,00 (quaranta/00) + IVA all'ora].

Qualora l'Assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Art. 10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L'Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l'indennizzo. L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati od ipotecari.

10.1 Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli

Il Contraente/Assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalle legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche.

Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dall'Impresa, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza.

Art. 11 - BENEFICIARIO DELL'INDENNIZZO

In considerazione del fatto che l'inclusione nelle coperture offerte dal presente contratto assicurativo è in ogni caso subordinata alla stipula di un contratto di leasing tra il Contraente (i.e. Sardaleasing) e la propria clientela, resta espressamente inteso tra le Parti come ogni indennizzo derivante dal presente contratto assicurativo dovrà essere erogato esclusivamente in favore della società proprietaria dei veicoli assicurati, così come risultante al P.R.A. (i.e. Sardaleasing).

Art. 12 - RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l'Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall'Impresa.

Capitolo 2 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 13 - GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(garanzia facoltativa)

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscono il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

Sono compresi in garanzia gli incidenti conseguenti a colpi di sole o di calore, stato di male od incoscienza non sottesi da patologia conosciuta, nonché le ernie traumatiche e le lesioni muscolari e tendinee determinate da sforzo. Non sono considerate infortuni le ernie da sforzo. A deroga dell'art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell'Assicurato.

Somme assicurabili

Alla stipula del contratto, il Contraente può scegliere le garanzie operanti in base alla seguente combinazione di somme assicurabili:

combinazione A):	morte: - inv. perm.:	€ 50.000,00.
	rimborso spese da ricovero:	€ 5.000,00.

13.1 Esclusioni e delimitazioni specifiche per la garanzia Infortuni del Conducente

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi:

- durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
- se l'Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
- durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
- in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, esplosioni contaminazioni radioattive;
- come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
- in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L'assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni.

L'Impresa indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell'infortunio.

Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75° anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio.

13.2 Garanzie prestate

Invalità permanente

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche; fermo restando che sarà operante una **franchigia assoluta di 5 punti percentuali** e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale. Tuttavia qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia. L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte.

Morte

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è accaduto, l'Impresa liquida ai Beneficiari, indicati dall'Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato (entro un anno dall'infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari soltanto l'eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Rimborso spese di cura da ricovero

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, l'Impresa, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento. Si precisa che l'Impresa provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate. Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l'indennizzo per morte o per invalidità permanente.

Rinuncia all'azione di rivalsa

Salvo che per le spese di cura da ricovero, l'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Controversie - Arbitrato irrituale

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo Medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

È fatto salvo il diritto delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

I risultati delle operazioni arbitrali, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 14 – DENUNCIA DEL SINISTRO

Per tutti i sinistri il Contraente e/o l'Assicurato e/o il Proprietario devono contattare immediatamente la Centrale Operativa dell'Impresa, che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni, all'anno componendo il numero verde

800.641300

dall'estero occorre comporre il numero

+39.039.9890.326

e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Terzi, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

Dovranno essere comunicate subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza
- Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Colleoni, 21 – Centro Colleoni –
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO oppure di EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI /VANDALICI

Presentare subito denuncia all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.

Copia della denuncia deve essere inviata alla Sede dell'Impresa corredata da:

- Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
- Perdita di possesso
- Procura a vendere intestata all'Impresa.

In caso di danni al veicolo avvenuti all'estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.

Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall'Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.

IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI o ROTTURA CRISTALLI

Presentare denuncia scritta all'Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.

In caso di incendio totale occorre inviare all'Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.

IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente -

modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

IN CASO DI INFORTUNIO

È necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa copia delle fatture delle riparazioni nonché copia della documentazione di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).

GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

TABELLA DI DEGRADO

Categorie:

- AUTOVETTURE / AUTOCARRI FINO 35 Q.LI E OLTRE 35 Q.LI /RIMORCHI

TABELLA DI DEGRADO (RIFERITA AL VALORE DEL MEZZO A RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, DALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE)	
1° ANNO	100%
2° ANNO	85%
3° ANNO	75%
4° ANNO	65%
5° ANNO	55%
ANNI SUCCESSIVI	50%

Categoria:

- MOTOCICLI

TABELLA DI DEGRADO (RIFERITA AL VALORE DEL MEZZO A RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, DALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE)	
1° ANNO	100%
2° ANNO	90%
3° ANNO	81%
4° ANNO	73%
5° ANNO	66%
ANNI SUCCESSIVI	50%

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 - Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB). È possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e aut carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Notes

Notes

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2025

ALLEGATO N.1 – POLIZZA N. 8006000125/T

AUTOVETTURE: CONDIZIONI CONTRATTUALI

AREE TERRITORIALI					
Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5	
AV - BA - BR - CE CT - CZ - KR - FG LE - NA - PA - RC SA - TA - VV - BT	RM - TO	AG - BN - CA - CS - EN - GE MT - ME - MI - PZ SR - BS - BG - MB	AT - BO - CL - CB CH - CO - CR - CN - FI FR - IS - LC - LO - LT - NO NU - PG - PE - PC - RG - SS TR - TP - VA - VR - VT	AL - AN - AO - AR - AP GO - GR - IM - AQ MS - MO - OR - PD - PR PO - RA - RE - RI - RN TN - TV - TS - UD - VE	BI - BL - BZ - FE - FC SP - LI - LU - MC - MN PV - PS - PI - PT - PN RO - SV - SI - SO - TE VB - VC - VI - altre prov. Sarde.

CATEGORIE VEICOLI		
classe	da Euro	fino a Euro
A1	2.500	30.000
A 2	30.001	60.000

MASSIMALE CRISTALLI	€ 750,00	per sinistro e per anno assicurativo
----------------------------	----------	--------------------------------------

LIMITI CONTRATTUALI		IN RETE		FUORI RETE	
		SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
AREA 1 e 2	FURTO CON SCOPERTO	15%	500	20%	750
	FURTO SENZA SCOPERTO	NO	NO	NO	NO
	ATTI VANDALICI	15%	500	20%	750
	EVENTI ATMOSFERICI	15%	500	20%	750
	KASKO/COLLISIONE	15%	2000	20%	2000
AREA 3, 4 e 5	FURTO CON SCOPERTO	10%	250	15%	500
	FURTO SENZA SCOPERTO	NO	NO	NO	NO
	ATTI VANDALICI	10%	250	15%	500
	EVENTI ATMOSFERICI	10%	250	15%	500
	KASKO/COLLISIONE	10%	2000	15%	2000

TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (RIFERITA ALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE)

	DANNO TOTALE	DANNO PARZIALE
1° ANNO	100% (solo per veicoli di 1° imm.)	100%
2° ANNO	valore commerciale (rif. Infocar)	100%
3° ANNO		100%
4° ANNO		75%
5° ANNO		50%
ANNI SUCCESSIVI		SEMPRE 50 % DEL VALORE DEI RICAMBI

AUTOCARRI FINO 35 Q.LI: CONDIZIONI CONTRATTUALI

AREE TERRITORIALI				
Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5
AV - BA - BR - CE CT - CZ - KR - FG LE - NA - PA - RC SA - TA - VV - BT	RM - TO	AG - BN - CA - CS - EN - GE MT - ME - MI - PZ SR - BS - BG - MB	AT - BO - CL - CB CH - CO - CR - CN - FI FR - IS - LC - LO - LT - NO NU - PG - PE - PC - RG - SS TR - TP - VA - VR - VT	AL - AN - AO - AR - AP GO - GR - IM - AQ MS - MO - OR - PD - PR PO - RA - RE - RI - RN TN - TV - TS - UD - VE VB - VC - VI - altre prov. Sarde

CATEGORIE VEICOLI		
classe	da Euro	fino a Euro
A1	2.500	30.000
A 2	30.001	60.000

MASSIMALE CRISTALLI	€ 750,00	per sinistro e per anno assicurativo
--------------------------------	----------	--------------------------------------

LIMITI CONTRATTUALI		IN RETE		FUORI RETE	
		SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
AREA 1 e 2	FURTO CON SCOPERTO	15%	500	20%	750
	FURTO SENZA SCOPERTO	NO	NO	NO	NO
	ATTI VANDALICI	15%	500	20%	750
	EVENTI ATMOSFERICI	15%	500	20%	750
	KASKO/COLLISIONE	NO	NO	NO	NO
AREA 3, 4 e 5	FURTO CON SCOPERTO	10%	500	15%	750
	FURTO SENZA SCOPERTO	NO	NO	NO	NO
	ATTI VANDALICI	10%	500	15%	750
	EVENTI ATMOSFERICI	10%	500	15%	750
	KASKO/COLLISIONE	10%	2000	15%	2000

TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (RIFERITA ALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE)			
	DANNO TOTALE	DANNO PARZIALE (se riparazione in rete)	
1° ANNO	100% (solo per veicoli di I° imm.)	100%	
2° ANNO	valore commerciale	100%	
3° ANNO		100%	
4° ANNO		75%	
5° ANNO		50%	
ANNI SUCCESSIVI		SEMPRE 50 % DEL VALORE DEI RICAMBI	

AUTOCARRI OLTRE 35 Q.LI: CONDIZIONI CONTRATTUALI

CATEGORIE VEICOLI

classe	da Euro	fino a Euro
A1	5.000	130.000
limite assuntivo €130.000		

LIMITI CONTRATTUALI		SCOPERTO	FRANCHIGIA
CATEGORIE A1	FURTO CON SCOPERTO	10%	1000
	ATTI VANDALICI	10%	1000
	EVENTI ATMOSFERICI	10%	1000
	KASKO/COLLISIONE	10%	2500

MASSIMALE CRISTALLI	€ 750,00	per sinistro e per anno assicurativo
---------------------	----------	--------------------------------------

TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (RIFERITA ALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE)			
	DANNO TOTALE	DANNO PARZIALE (se riparazione in rete)	
1° ANNO	100% (solo per veicoli di I° imm.)	100%	
2° ANNO	valore commerciale	100%	
3° ANNO		100%	
4° ANNO		75%	
5° ANNO		50%	
ANNI SUCCESSIVI		SEMPRE 50 % DEL VALORE DEI RICAMBI	

AUTOCARRI OLTRE 35 Q.LI: CONDIZIONI CONTRATTUALI

CATEGORIE VEICOLI

classe	da Euro	fino a Euro
A1	5.000	130.000
limite assuntivo €130.000		

LIMITI CONTRATTUALI		SCOPERTO	FRANCHIGIA
CATEGORIE A1	FURTO CON SCOPERTO	10%	1000
	ATTI VANDALICI	10%	1000
	EVENTI ATMOSFERICI	10%	1000
	KASKO/COLLISIONE	10%	2500

TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (RIFERITA ALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE)			
	DANNO TOTALE	DANNO PARZIALE (se riparazione in rete)	
1° ANNO	100% (solo per veicoli di I° imm.)	100%	
2° ANNO	valore commerciale	100%	
3° ANNO		100%	
4° ANNO		75%	
5° ANNO		50%	
ANNI SUCCESSIVI		SEMPRE 50 % DEL VALORE DEI RICAMBI	

Ciclomotori e Motocicli: CONDIZIONI CONTRATTUALI

CATEGORIE VEICOLI		
FASCE VALORI	da Euro	fino a Euro
A1	2.500	10.000
premio minimo €80		

AREE TERRITORIALI			
UNICA AREA			

LIMITI CONTRATTUALI		IN RETE		FUORI RETE	
		SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
FASCIA A1	FURTO CON SCOPERTO	10%	250	10%	250

TABELLA DI DEGRADO RIFERITA ALLA DATA DI 1° IMMATRICOLAZIONE		
	DANNO TOTALE	DANNO PARZIALE
1° ANNO	100% (solo per veicoli di I° imm.)	100%
2° ANNO	VALORE COMMERCIALE	100%
3° ANNO		100%
4° ANNO		75%
5° ANNO		50%
ANNI SUCCESSIVI		SEMPRE 50 % DEL VALORE DEI RICAMBI